



**COMUNE DI MIRTO**  
(Prov. Messina)

N° 15 Reg.

Del 11.02.2011

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**COPIA**

**OGGETTO: CAUSA CIVILE PINZONE VECCHIO/COMUNE DI MIRTO - LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N. 82/2010.**

L'anno duemilaundici il giorno Undici del mese di Febbraio alle ore 13,20 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) LANZA Rosalia	<b>Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) CALDERARO Salvatore	<b>Vice-Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PERCACCIULO Nicolò	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) IMMORLICA Giuseppina	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) NICI Carmelo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede il **Sindaco**.

Partecipa il Segretario del Comune **Dott. Lucio Catania**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Proposta n. 17 del 11.2.2011.

**PREMESSO:**

**CHE** il Giudice di Pace di Naso in data 24/03/2010, ha emesso la sentenza n. 82/2010 nell'ambito del procedimento n. 317/09 R.G.A.C. con cui condannava, fra l'altro, il Comune di Mirto in persona del Sindaco Pro-tempore a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente sig.ra PINZONE VECCHIO SEBASTIANA, liquidate nella misura di € 100,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;

**RITENUTO** giusto e doveroso, al fine di evitare un probabile giudizio esecutivo da parte della ricorrente, provvedere al pagamento delle somme liquidate con l'allegata sentenza;

**VISTA** l'allegata nota del 25/11/2010 agli atti del Comune al n. 8221 di prot. in pari data a firma dell'Avv. Fabio Armeli Iapichino, difensore della ricorrente sig.ra Pinzone Vecchio Sebastiana, con la quale comunica che l'importo da corrispondere ammonta ad €. 140,40 comprensiva di ogni spesa e/o accessorio di legge, a saldo e totale tacitazione di ogni pretese di credito con riferimento alla controversia di cui in oggetto;

**VISTO** il Bilancio del C.e.;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella R.S. come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, dell'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario - n. 20 del 09/05/2008;

**PROPONE**

- 1. DI PRENDERE ATTO** di quanto in sentenza indicato;
- 2. LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa indicati, a favore della Sig.ra Pinzone Vecchio Sebastiana, la complessiva somma di € 140,40 a saldo e totale tacitazione derivante dalla sentenza n. 82/2010;
- 3. FARE FRONTE** alla spesa derivante dal presente provvedimento così come previsto nel prospetto a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e secondo le modalità indicate nella precitata nota a firma dell'Avv. Fabio Armeli Iapichino;

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO  
(Avv. S. CALDERARO)



Dott. FABIO ARMELI  
VIA MERCURIO 189  
88078 TORTORICI (ME)

Contro

Sentenza N. 82/10  
R.G. N. 317/09  
Cron. N. 387  
Repert. N.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Naso, avv. Francesca R. Puglisi,  
mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, ha pronunciato la  
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 317/09 R.G.A.C. intrapresa

da

PINZONE VECCHIO SEBASTIANA, nata in Tortorici (ME) il 23  
febbraio 1958, c.f.: PNZSST58B63L308D, elettivamente domiciliata in  
Tortorici (ME), c.da Mercurio 189, presso lo studio del dott. Fabio Armeli  
Iapichino che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso  
introdotto del giudizio,

- ricorrente in opposizione -

contro

COMUNE DI MIRTO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato  
in giudizio dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale f.f. Frisenda  
Giuseppe, giusta delega in atti,

- resistente -

oggetto: ricorso ex art. 204bis C.d.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29 ottobre 2009, Pinzone Vecchio Sebastiana ha  
chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del  
verbale di accertamento di violazione n. 198 elevato il 6 maggio 2009 dal  
Comando di Polizia Municipale del Comune di Mirto, notificatole il 22  
agosto 2009, per la violazione dell'art. 142, ottavo comma, del Codice della



Si sost. giud. A  
Memi.

Lo Presti  
Cellerous  
P. G.  
Roff L.

Strada, per avere superato di 21 km/h il limite di velocità di 90 km/h consentito sul posto della rilevazione.

La ricorrente ha assunto l'illegittimità dell'opposto verbale per i seguenti motivi:

- 1) mancanza di autorizzazione prefettizia per installare i mezzi di controllo della velocità senza procedere alla contestazione immediata;
- 2) errato funzionamento dell'autovelox;
- 3) illegittimità della taratura;
- 4) inesistenza della relata di notifica;
- 5) carenza di documentazione relativa alle operazioni di controllo precedenti l'utilizzazione;
- 6) invisibilità degli agenti accertatori (autovettura nascosta).

A seguito del decreto del 3 novembre 2009 relativo alla fissazione dell'udienza di comparizione, il Comune di Mirto ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 689/1981, e si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Precisate le conclusioni, all'udienza del 24 marzo 2010, la causa è stata decisa come da dispositivo, di cui si è data lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In particolare, mentre vanno disattesi i primi cinque motivi di opposizione, merita di essere approfondita l'ultima doglianza, riguardante la assunta invisibilità della pattuglia di controllo e degli agenti accertatori, imposta dall'art. 142, comma 6bis, del Codice della Strada, sulla quale il resistente Comune non ha offerto prova contraria.

E' infatti noto che nel giudizio instaurato ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 - introducendosi un ordinario giudizio di cognizione sulla legittimità della pretesa sanzionatoria ingiunta - si realizza una inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente, onde l'ente opposto, che assume la veste sostanziale di attore, è chiamato a provare rigorosamente, secondo i principi del processo civilistico, la legittimità e la fondatezza dei fatti e delle motivazioni addotte a fondamento del provvedimento emesso.

Pertanto, in assenza di prova contraria da parte dell'ente accertatore sulla assunta invisibilità della pattuglia di controllo, l'opposizione va accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) accoglie il ricorso promosso da PINZONE VECCHIO SEBASTIANA;
- 2) annulla il verbale n. 198 elevato il 6 maggio 2009 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Mirto;
- 3) condanna il Comune di Mirto, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nella misura di € 100,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Naso, li 24 marzo 2010

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

Il Giudice di pace  
*[Signature]*  
(avv. Francesca E. Puglisi)

PRENOTATE N. *2*  
COPIE es.  
DALL'AVV. *F. Arnesi*  
**27 APR 2010**  
ABSOLUTE COPIE

Deposito in Tribunale  
**14 APR 2010**  
*[Signature]*

E' copia conforme al suo originale  
rilasciata a richiesta di Avv. F. Anselmi  
Nasce il 28 APR 2010



IL CANCELLIERE L.  
NATOLI ROSARIA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL RE


Comandiamo a tutti gli organi, funzionari che ne siano  
richiesti, ed a chiunque, come al concorso ad esecuzione il  
presente titolo, di Pubblica Assistenza di darsi assistenza e a  
tutti gli uffici della Forza Pubblica di concorrervi, quando  
ne siano legittimamente richiesti.

Nasce, il 28 APR 2010



IL CANCELLIERE L.  
NATOLI ROSARIA

E' copia autentica conforme alla spedizione in forma  
esecutiva rilasciata il 28/4/10  
a richiesta dell'Avv. F. Anselmi  
Nasce, il 28 APR 2010



IL CANCELLIERE L.  
NATOLI ROSARIA

TRIBUNALE DI PATTI  
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atto;  
io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario adetto all'istruttoria ufficio,  
ho notificato, per legale conoscenza, copia dell'avantiscritto atto  
al Sig. COMUNE DI MINTO IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORIS  
residente in C/O PALAZZO MUNICIPALE 98070 MINTO  
consegnandola - spedendola a Rosalia Natoli

collezione CALPAGNANO BEANUSSEA LOPPRANO  
MINTO 04 MAG. 2010 Ufficiale Giudiziario ROSARIA  
(Buglisi Francesco)

**Dott. Fabio Armeli Iapichino**

Praticante Avvocato Abilitato

C/da Mercurio n. 189

98078 Tortorici (Me)

Tel. 3291244627 – Fax. 0941/430134

*Lo Pesi  
Caltanissetta*



Spett.le  
Comune di Mirto  
Fax 0941919404

**OGGETTO: Sentenza G.di Pace di Naso n. 82/2010 relativa alla causa Pinzone Vecchio/Comune di Mirto**

Con riferimento alla controversia di cui all'oggetto, Vi comunico che con sentenza n. 82/2010 il Giudice di Pace di Naso accogliendo il ricorso ex art. 204bis c.d.s. ha condannato la Vs. Spett.le alla refusione delle spese a favore della Mia assistita, ed ammontanti ad €. 100,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Il sottoscritto difensore ha provveduto a notificare alla Vs. Spett.le la sentenza di cui sopra in data 04.05.2010. Pertanto al fine di consentirVi un sollecito pagamento, vi invito a corrispondere la somma di €. 140,40 comprensiva di ogni spesa e/o accessorio di legge, a saldo e totale tacitazione di ogni pretesa di credito con riferimento alla controversia di cui all'oggetto.

Vi comunico che il pagamento di cui sopra può essere eseguito anche tramite assegno circolare.

In attesa di Vs. sollecito pagamento, porgo

Distinti Saluti

Tortorici 25.11.2010

Dott. Fabio Armeli Iapichino  
*[Handwritten Signature]*


PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 53, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N° 142  
 RECEPITO DALLA R.S. CON LEGGE N° 30/2000, ART. 12

- AREA :  AMMINISTRATIVA  
 ECONOMICO-FINANZIARIA  
 TECNICA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Mirto, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla R.S. con la L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria al seguente intervento:

Tit....funz!...serv.7.int...	Tit....funz....serv....int...	Tit....funz....serv....int...	Tit....funz....serv....int...
2010208			
Cap 2 Comp./Res.	Cap _____ Comp./Res.	Cap _____ Comp./Res.	Cap _____ Comp./Res.
Codice Siope 1803	Codice Siope .....	Codice Siope .....	Codice Siope .....
Imp. n° 62/2011	Imp. n° _____	Imp. n° _____	Imp. n° _____
€ 1.401.100	€ _____	€ _____	€ _____

Mirto, li 07/02/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
 ECONOMICO-FINANZIARIA



## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione avente come contenuto il testo sopra descritto;

**ACQUISITI** i pareri richiesti ai sensi della legge 142/1990 come recepita dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. n° 48/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli Uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

**FATTO** proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

**RITENUTA** la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella R.S. come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle legge regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, dell'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario – n° 20 del 9/5/2008;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge,

### DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, facendola propria, la proposta di deliberazione superiormente riportata.
- 2) **SUCCESSIVAMENTE**, ad unanimità di voti la G.M. dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO  
F.TO R. LANZA

L'ASSESSORE ANZIANO  
F. TO C. ALDERARO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO L. CATANIA

REG. PUBBL. O. N° \_\_\_\_\_.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

REG. PUBBL. C. N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **14/02/2011** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal **14/02/2011 al 01/03/2011**

Mirto, li \_\_\_\_\_.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

**SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA**

- Ai capigruppo consiliari con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ art. 4, L.R. n° 23/97.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, art. 12 Legge 44/91;

Mirto li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to L. CATANIA

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. 3.12.91, N° 44**

MIRTO, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to L. CATANIA

E' copia conforme per uso amministrativo

Mirto li, 11 Febbraio 2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to L. CATANIA